

37-Diritto costituzionale italiano e comparato 2020-2021

Roberto Scarciglia

Università di Trieste

Dipartimento di Scienze politiche e sociali

37-Schema 3 per lezioni 3-4 12 2020

L'ordine giudiziario negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti esistono ben cinquantuno sistemi giudiziari diversi:

vi è infatti quello **federale** e uno per ciascuno dei cinquanta Stati.

Quanto al sistema giudiziario federale, la Costituzione, all'art. III, si limita a creare una Corte suprema, conferendole determinate competenze e rinviando alla legge federale circa la creazione di giudici federali di grado inferiore e circa la composizione stessa della Corte suprema. Il Congresso ha disciplinato la materia nel corso del tempo stabilendo **la composizione della Corte suprema in nove giudici e creando due gradi di giudizio inferiori: le Corti distrettuali e le Corti d'appello.**

Segue

Le Corti **federali** hanno una **competenza limitata** (**federal question cases e diversity cases**), mentre i giudici **statali** hanno competenza per tutti gli altri casi e dunque giudicano la gran parte delle controversie decise negli Stati Uniti.

Quanto ai criteri di selezione dei giudici federali, si rileva che essi non sono dotati di legittimazione diretta in quanto sono nominati dal presidente in carica, con **l'advice and consent** del Senato e godono della garanzia dell'inaamovibilità.

La legittimazione del loro ruolo è stata individuata nella particolare autorevolezza che i giudici federali

Segue

e quelli della Corte suprema in primo luogo – si sono conquistati nel corso del tempo.

Al proposito pare significativo ricordare che i giudici federali sono scelti dal presidente tra soggetti – generalmente avvocati o, meno spesso, professori universitari – che già hanno svolto una brillante carriera nel mondo del diritto e dunque già godono di un prestigio personale notevole:

la nomina a giudice federale è percepita come il coronamento di un cursus honorum già consolidato, indice della loro serietà e della correttezza.

Segue

La garanzia della loro indipendenza è dunque individuata non tanto dal metodo di selezione o da formule organizzatorie autonome, come nel caso dei giudici dell'Europa continentale, ma, in ultima istanza, **da prestigio sociale** da loro rivestito prima della nomina e poi mantenuto in seguito [DE VERGOTTINI] che consente loro ottenere un grado di consenso di tutte le classi sociali definito un «quasi miracolo» [PIZZORUSSO].

Negli Stati Uniti, secondo la tradizione anglosassone e a differenza del modello europeo continentale, vige il **sistema del giudice unico**, competente sia per le liti tra privati sia per le liti in cui sia coinvolta la pubblica amministrazione [FERRARI]

Segue

e infatti gli unici titolari del potere giurisdizionale federale sono i giudici di cui all'art. III della Costituzione, come stabilito dalla Corte suprema già all'inizio del 1800 (**American Insurance Company v. Canter, 1828**).

Ma la Corte suprema ha al tempo stesso ritenuto, con la medesima sentenza, che la Costituzione, all'art. II, sez. 8, consente la **creazione da parte della legge federale di organi amministrativi che svolgano attività quasi-giurisdizionale, pur non essendo i giudici dell'art. III.**

Segue

È così venuta a delinearsi la distinzione tra «Article III Judges» e «Non-article III judges», per significare che esistono giudici (o, meglio, quasi-giudici) creati dal Congresso non ai sensi dell'art. III e dunque **non pienamente titolari del potere giurisdizionale**.

Tale seconda categoria di quasi-giudici è caratterizzata dal **non godere delle garanzie di indipendenza** dei giudici federali (anch'essi sono nominati dal presidente, in quanto funzionari federali, e anche il loro mandato spesso può essere **revocato solo in casi eccezionali**, ma è a tempo determinato, anche se può essere alquanto lungo) e dal fatto che le loro decisioni sono comunque appellabili innanzi ai giudici federali.

Segue

Ma al di là di questi due elementi comuni, i «Non-article III judges» si presentano sotto una estrema varietà di forme e di funzioni, anche a seguito di una giurisprudenza della Corte suprema oscillante circa i loro requisiti essenziali.

Si può andare dalla US Tax Court, competente per tutte le questioni fiscali, alle principali autorità amministrative indipendenti le quali svolgono anche attività quasi-giurisdizionali.

Segue

Attraverso le «Non-article III Courts» viene così a crearsi un **continuum tra amministrazione e giurisdizione** che costituisce un ulteriore esempio dei checks and balances caratterizzanti la forma di governo statunitense.

Quanto ai sistemi giudiziari statali, essi prevedono generalmente, ma non sempre, tre livelli di giudizio, il primo dei quali (trial Court) decide sia del fatto che del diritto, mentre gli altri due decidono in appello solo sulle questioni di diritto.

Segue

Le sentenze della Corte suprema statale sono **impugnabili innanzi alla Corte suprema federale** solo se comportano questioni di diritto federale e se si dimostra che esso è rilevante, cioè che il caso non potrebbe essere deciso senza l'applicazione del diritto federale.

Segue

Quando invece viene lamentata, dinnanzi a un giudice statale, la violazione di un diritto garantito dal **Bill of Rights federale**, allora è possibile attivare la giurisdizione federale attraverso l'istituto dell'Habeas Corpus.

I giudici statali sono nominati secondo diversi criteri, che differiscono da Stato a Stato e che risultano dalla combinazione di due sistemi originari: quello della nomina da parte del governatore (in analogia al meccanismo di nomina dei giudici federali) e quello dell'elezione popolare.

Segue

Essi possono dunque classificarsi in base **all'intensità del controllo popolare sulla selezione** dei giudici che, secondo una lettura sintetica, è minore negli Stati dell'Est e cresce a mano a mano che ci si sposta verso ovest.

Un criterio di selezione intermedio, denominato Missouri Plan e alquanto diffuso, prevede la **nomina da parte del governatore** e poi la sottoposizione **a voto popolare**, per l'eventuale conferma, dopo un breve periodo di tempo.

Segue

ATTIVITA' DELLA CORTE SUPREMA

In sessione da ottobre a giugno (il Congresso potrebbe cambiare il periodo)



Segue

Il Presidente stabilisce il giudice che dovrà scrivere l'**opinione** della Corte

Ogni membro della Corte che non sia d'accordo con la decisione di maggioranza può scrivere una **dissenting opinion**

E nel caso sia d'accordo con l'opinione della maggioranza ma attraverso considerazioni diverse può scrivere una **concurring opinion**

Il giudice che ha scritto l'opinione della Corte la legge ad alta voce nei casi di particolare importanza

Segue

La decisione della Corte Suprema è **DEFINITIVA**.